



Infoipa Veneto

Periodico d'informazione riservato ai soci dell'International Police Association della 5^a Delegazione Veneto - Comitato redazionale 36015 Schio, via Braglio n.53/i mail: infoipa@libero.it

Distribuzione solo per posta elettronica

Per la collaborazione che ci distingue, chi riceve questa posta è invitato a divulgarla agli altri soci che non sono possessori di posta elettronica.

Servo per Amikeco

ANNO 3 – N. 3 - 2007

PRESENTAZIONE

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

Con il Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117 (pubblicato sul S.O. della G.U. 4 agosto 2007, n. 180), sono state introdotte importanti modifiche al Codice della Strada. Fra le novità di maggior rilievo si segnala:

- la depenalizzazione del rifiuto a sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza e della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- il ritiro provvisorio della patente qualora, a seguito di incidente stradale, l'ospedale non sia in grado di dare con immediatezza l'esito dell'accertamento dello stato di ebbrezza o della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- il divieto di trasportare un passeggero minore degli anni 4 su motocicli e ciclomotori;
- l'aumento a 148 euro della sanzione per la guida con telefono cellulare sprovvisto di "vivavoce".
- una nuova sanzione di 500,00 Euro per chi supera di oltre 60 Km/h il limite di velocità.

Con la presente si espone una breve illustrazione delle novità introdotte, rimandando a successive disposizioni eventuali approfondimenti o precisazioni.

Guida senza aver mai conseguito la patente (art. 116 C.d.S.).

Con l'art. 1 si sostituisce il comma 13 dell'art. 116 del Codice della Strada, aggiungendo alla sanzione pecuniaria prevista per la guida sprovvisti di patente, la pena dell'arresto fino ad un anno qualora si commetta la stessa infrazione nell'arco di due anni.

Limitazioni alla guida (art. 117 C.d.S.).

Con l'art. 2 del decreto si modifica in modo rilevante l'art. 117 del codice della strada, "limitazioni alla guida", prevedendo:

per la guida dei motocicli con la patente di categoria A il richiamo delle norme previste dalla disciplina comunitaria, da ultimo recepite dal D.M. 30 settembre 2003, le quali dispongono che:

- per guidare esclusivamente motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm³ e di potenza massima di 11 kW, bisogna avere 16 anni e conseguire la patente della sottocategoria A1, oppure avere 18 anni e conseguire una patente di categoria B;
- a 18 anni, per guidare motocicli di potenza superiore ai motocicli leggeri e comunque con una potenza non superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) non superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), bisogna conseguire la patente di categoria A;
- per guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è necessario avere conseguito la patente A da almeno due anni, oppure sostenere l'esame di patente A "senza limiti" avendo un'età non inferiore a 21 anni e superando una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.

Secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 45 del 13 settembre 1999, le patenti della sottocategoria A1 rilasciate fino al 30 settembre 1999 si trasformano automaticamente nella categoria A "limitata" al compimento del diciottesimo anno di età da parte dei loro titolari e nella categoria A "senza limiti" quando i loro titolari compiono il ventesimo anno di età, mentre le patenti della sottocategoria A1 rilasciate dal 1° ottobre 1999 non potranno mai trasformarsi automaticamente nella categoria A. Pertanto, per le patenti rilasciate dopo il 30 settembre 1999, si dovranno prevedere le seguenti sanzioni:

- art. 125, commi 4 e 5 (p.m.r. 148 euro e ritiro della patente per la sua sospensione), se con la patente di sottocategoria A1 si conduce un motociclo per il quale è prevista la patente A;

- art. 117 comma 5 (p.m.r. 148 euro e ritiro della patente per la sua sospensione), se con la patente di categoria A "limitata" si conduce un motociclo di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg, senza che siano passati due anni dal conseguimento della patente A;
- a causa di un difetto di coordinamento della disciplina comunitaria con il dispositivo sanzionatorio introdotto dal decreto legge al comma 5 dell'art. 117, non è invece possibile sanzionare il titolare di patente di categoria A "limitata" che conduce un motociclo di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg, dopo che siano passati due anni dal conseguimento della patente A;

I tricicli ed i quadricicli a motore "non leggeri" (con potenza non superiore a 15 kW), possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.

Per la guida dei veicoli con la patente di categoria B, il decreto legge modifica il comma 2 ed introduce un nuovo comma 2 bis. Si dispone che:

- per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 80 km/h per le strade extraurbane principali.
- ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t., escluso i veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.

In entrambi i casi la sanzione è quella prevista dal nuovo comma 5, prevede 148,00 Euro e il ritiro della patente per la successiva sospensione.

Trasporto di passeggero su veicolo a due ruote (art. 170 C.d.S.).

Sempre l'art. 2 del decreto legge prevede l'inserimento del comma 1bis dell'art. 170 disponendo che sui ciclomotori ed i motocicli a due ruote è vietato il trasporto di minori di anni quattro. La sanzione, individuata dal nuovo comma 6bis, è di Euro 148,00.

Limiti di velocità (art. 142 C.d.S.).

Rilevanti modifiche sono state introdotte dall'art. 3 del decreto legge all'articolo 142, prevedendo una nuova gradualità in caso di superamento della velocità, con un inasprimento delle sanzioni .

- Resta inalterato il comma 7 che continua a prevedere una sanzione amministrativa da Euro 36,00 per il superamento del limite massimo di velocità di non oltre 10 Km/h e per l'inosservanza del limite minimo di velocità.
- Il comma 8 resta inalterato solo per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria, ovvero superare il limite massimo di velocità di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h è sanzionato ancora col

pagamento di una somma da Euro 148,00; è ora prevista una decurtazione di 5 punti dalla patente di guida in sostituzione dei precedenti 2 punti.

- Il comma 9 viene modificato prevedendo per il superamento della velocità di oltre 40 Km/h e di non oltre 60 Km/h una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 370,00, la sospensione della patente di guida è da tre a sei mesi, in precedenza era di uno a tre mesi, mentre rimane inalterato il numero di punti patente da decurtare pari a 10. Viene aumentata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da otto a diciotto mesi per il conducente che in un periodo di due anni incorre in una ulteriore violazione del comma 9.
- Il decreto introduce il nuovo comma 9-bis che innalza il tetto di superamento massimo della velocità ad "oltre 60 Km/h". Il conducente che supera il limite massimo di velocità di oltre 60 Km/h è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 nonché alla sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi. La decurtazione dei punti patente per la violazione del comma 9-bis è stabilita in 10 punti. La sanzione amministrativa accessoria per il conducente che incorre in una ulteriore violazione del comma 9-bis nel periodo di due anni è la revoca della patente.

È stato inoltre introdotto il comma 6-bis, per il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

Uso dei dispositivi "vivavoce" durante la guida (art. 173 C.d.S.).

L'articolo 4 del decreto legge, nel mantenere inalterata la sanzione di 70,00 Euro per l'inottemperanza al comma 1 dell'art. 173, per coloro che non utilizzano durante la guida le lenti o gli apparecchi prescritti per integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali, ha introdotto il nuovo comma 3bis, il quale prevede sanzioni più gravi per chi guida senza i dispositivi "vivavoce":

- la sanzione pecuniaria è ora di 148,00 Euro mentre, qualora si compia la stessa violazione entro due anni, è prevista la sospensione della patente di guida. Il numero di punti patente da decurtare è sempre pari a 5.

Si ritiene opportuno evidenziare che nei casi di recidiva non spetta all'agente operante provvedere al ritiro della patente di guida; inoltre, si rammenta che in caso di circolazione su ciclomotori non è

prevista l'applicazione di questo tipo di sanzioni accessorie.

Guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 186 e 187 C.d.S.).

Una rilevante modifica della disciplina in vigore è stata introdotta dall'art. 6 del decreto legge, riguardo agli artt. 186 e 187:

Guida in stato di ebbrezza.

È stato sostituito il comma 2 dell'articolo 186 prevedendosi sanzioni penali differenti a seconda del tasso alcolemetrico accertato:

- l'ammenda da €uro 500,00 a €uro 2.000,00 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
- l'ammenda da €uro 800,00 a €uro 3.200,00 e l'arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
- con l'ammenda da €uro 1.500,00 a €uro 6.000,00, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

Con il nuovo comma *2bis* si prevede che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sopra indicate sono

raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (ad es. il conducente è diverso dal proprietario). La competenza a giudicare il reato in questione, secondo quanto indicato dal nuovo comma *2ter*, è il tribunale in composizione monocratica.

Con il richiamo, inserito dopo l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 186, alle disposizioni del comma *5-bis* dell'articolo 187, sono state introdotte rilevanti novità qualora, a seguito di incidente stradale, l'accertamento relativo allo stato di ebbrezza svolto presso la struttura ospedaliera non fosse immediatamente disponibili. In questi caso:

- se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di ebbrezza (ad es. i lettighieri riferiscono di una forte alitosi alcolica del conducente durante il trasporto in ospedale), è possibile disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni.
- la patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore
- durante questo periodo il documento si considera ritirato ai sensi dell'articolo 216, pertanto si sanziona l'eventuale conduzione di un veicolo da parte del soggetto coinvolto.

In fase di prima applicazione della norma si ritiene che al conducente dovrà essere immediatamente notificata copia di un verbale di contestazione, senza alcuna ipotesi sanzionatoria, dove viene indicato il ritiro della patente ai sensi dell'art. 185, comma 5, e dell'impossibilità di condurre qualsiasi veicolo fino alla sua restituzione. Se entro il termine previsto viene acquisita la documentazione dell'ospedale che attesta lo stato di ebbrezza, si provvede a trasmettere la patente di guida presso la Prefettura, comunicando al trasgressore tale attività. Trascorsi i dieci giorni senza che pervenga l'esito dell'accertamento dello stato di ebbrezza dalla struttura ospedaliera ove si sono svolti gli accertamenti, la patente deve essere restituita al trasgressore. Se dalla documentazione medica, successivamente pervenuta, si accerterà che il soggetto era in stato di ebbrezza si provvederà a notificare la Prefettura dell'attività svolta, senza dover ritirare nuovamente il documento di guida. Mentre con la precedente disciplina, il rifiuto a sottoporsi ad accertamenti dello stato di ebbrezza veniva sanzionata penalmente, con le modifiche ora introdotte sono previste delle sanzioni amministrative, così differenziate:

- l'ordinario rifiuto a sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza, secondo le diverse
- modalità in uso, viene punito con una sanzione da €uro 2.500,00;
- se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente

è rimasto coinvolto, si applica la sanzione di €uro 3.000,00.

Da entrambe le violazioni consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni. Quest'ultima sanzione non si applica se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione (ad es. conducente diverso dal proprietario).

Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Il comma 1 dell'articolo 187 è sostituito da due nuove disposizioni:

- La guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da €uro 1000,00 a €uro 4.000,00 e l'arresto fino a tre mesi. La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi.
- All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.

Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

- Il nuovo comma 1-*bis*. prevede che, se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, provoca un incidente stradale, soggiace a una pena raddoppiata, ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
- Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo, secondo il nuovo comma 1ter, è il tribunale in composizione monocratica.
- Come già indicato per la guida in stato di ebbrezza, con il comma 5-*bis* dell'articolo 187 è stata introdotta la possibilità, in caso di incidente stradale con conducente che si presume sotto l'effetto di stupefacenti, trasportato presso una struttura sanitaria, di ritirare provvisoriamente la patente di guida per dieci giorni. Anche in questo caso:
 - debbono ricorrere fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (ad es. i lettighieri riferiscono una stato di eccitazione o di particolare sonnolenza del conducente durante il trasporto in

ospedale), e la possibilità di ritirare la patente di guida si ha solo fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni.

- la patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore durante questo periodo il documento si considera ritirato ai sensi dell'articolo 216, pertanto si sanziona l'eventuale conduzione di un veicolo da parte del soggetto coinvolto.

In fase di prima applicazione della norma si ritiene che al conducente dovrà essere immediatamente notificata copia di un verbale di contestazione, senza alcuna ipotesi sanzionatoria, dove viene indicato il ritiro della patente ai sensi dell'art. 187, comma 5bis, e del divieto di condurre qualsiasi veicolo fino alla sua restituzione. Se entro il termine previsto viene acquisita la documentazione dell'ospedale che attesta l'assunzione di sostanze stupefacenti, si provvede a trasmettere la patente di guida presso la Prefettura, comunicando al trasgressore tale attività. Trascorsi i dieci giorni senza che pervenga l'esito dell'accertamento dalla struttura ospedaliera, la patente deve essere restituita al trasgressore. Se dalla documentazione medica, successivamente pervenuta, si accerterà che il soggetto era alla guida del veicolo sotto l'effetto di sostanze stupefacenti si provvederà a notificare

la Prefettura dell'attività svolta, senza dover ritirare nuovamente il documento di guida.

Anche per la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo che il fatto costituisca reato, il rifiuto a sottoporsi ad accertamenti per verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti non viene più sanzionata penalmente, ma con sanzioni amministrative, così differenziate:

- l'ordinario rifiuto a sottoporsi all'accertamento della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, secondo le diverse modalità in uso, viene punito con una sanzione da €uro 2.500,00;
- se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione di €uro 3.000,00.

Da entrambe le violazioni consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni. Quest'ultima sanzione non si applica se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione (ad es. conducente diverso dal proprietario).

Comitato Locale Belluno**PREVIDENZE INPDAP**

Con decreto ministeriale nr. 45 del 2007 il Governo ha esteso a partire dal 1° novembre 2007 l'iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP ai pensionati INPDAP e ai dipendenti e pensionati delle amministrazioni pubbliche, così come intese dall'art. 1 del decreto legislativo 165 del 2001. La gestione credito finora è stata riservata ai lavoratori in servizio iscritti all'inpdap ai fini pensionistici.

In pratica con il predetto decreto viene estesa la possibilità di richiedere prestiti e mutui a tassi agevolati, insieme a servizi destinati ai giovani e ai pensionati.

Cosa comporta l'iscrizione per i pensionati, la trattenuta di 0,15% euro della pensione lorda.

Iscrizioni, non adesione e recesso.

Qualora l'interessato non voglia aderire, deve presentare domanda all'INPDAP che eroga la pensione entro e non oltre la data del **31 ottobre 2007**, con il seguente modulo fac-simile:

**ALLA DIREZIONE PROVINCIALE INPDAP
VIA CAFFI, 83
32100 BELLUNO**

OGGETTO. Decreto ministeriale nr. 45 in data 7.3.2007. Recesso alle prestazioni creditizie.

Il sottoscritto/a----- nato a -----
il ----- C.F. -----

Residente in----- via----- nr.-----

Titolare del trattamento pensionistico partita nr.-----, avvalendosi della facoltà concessagli dal 1° comma art. 2 del Decreto Ministeriale in oggetto,

DICHIARA DI RECEDERE DALL'ISCRIZIONE ALL'ACCESSO DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E, PERTANTO, NON INTENDE ESSERE SOTTOPOSTO ALLA TRATTENUTA prevista dal Decreto stesso.

Belluno,-----

In fede Firma

Comitato Locale Vicenza**ULSS 6 Vicenza**

**ULSS 3 Bassano del Grappa
Comando Provinciale Carabinieri
Vicenza
Gabinetto Interregionale di Polizia
Scientifica Padova**

**IV° CONVEGNO "LE SCIENZE FORENSI
DI SUPPORTO ALLE INDAGINI"**

Registrazione 3D della scena del crimine e
Analisi delle tracce di sangue
Corso teorico-pratico

20 OTTOBRE 2007

Sala FEDERFARMA Bolzano Vicentino

**Con il Patrocinio di:
Associazione Industriali Provincia di
Vicenza
International Police Association
Sezione di Vicenza**

Programma:

**Ore 9.00 Saluto del Presidente
Federfarma Vicenza dott. Fontanesi
Ore 9.10 Introduzione
Dott. Andrea Galassi
Dott. Lorenzo Meloni
Ore 9.20 Saluto delle Autorità**

**Ore 9.30
1° Sessione Moderatore: Dott. Andrea
Galassi Responsabile UOS di Medicina
Necroscopica e Anatomia Patologica
Forense ULSS 6 Vicenza**

**3D Registration of the crime Scene by
Laser Scanner
Dott. Oliver Buerkler
FARO Tech. Inc. CAM2**

Ore 11.00 Coffee break

**Ore 11.15 II Sessione Moderatore Dott.
Lorenzo Meloni Responsabile Medicina
Legale ULSS 3 Bassano del Grappa**

**Analisi delle tracce di sangue sulla
scena del crimine**

**Dott. Francesco Camana
Direzione Centrale Anticrimine Polizia
di Stato Servizio Polizia Scientifica
Roma**

Ore 12.45 Chiusura lavori parte teorica

**Ore 14.00 Parte pratica c/o Ospedale S.
Bortolo via Rodolfi 37 Vicenza**

**I° Canale Laser Scanner
Aula Centro Formazione Ospedale San
Bortolo Area Chiostro
Ore 14.00 – 16.00**

**II° Canale Analisi Chiazze di Sangue
Aula Centro Formazione Area Chiostro
Ore 14.00 – 16.00**

**Canale Comune
Analisi Tracce di sangue con il Laser
Scanner
Ore 16.15 Aula Centro Formazione
Area Chiostro**

**La iscrizione al Corso è gratuita. Verrà
concordata una convenzione con
ristorante nei pressi della sede del
corso per il pranzo.**

**Il convegno è dedicato a componenti le
Forze dell'Ordine, Procuratori della
Repubblica, Avvocati, Medici Legali.**

**La parte teorica è limitata a 180 iscritti
sulla base della data di arrivo delle
iscrizioni.**

**La parte pratica è riservata a 15 iscritti
per ogni canale, le iscrizioni alla parte
pratica sono riservate agli appartenenti
alle Forze dell'Ordine.**

**Le richieste di iscrizione alla parte
pratica saranno vagliate dalla
segreteria organizzativa.**

**I partecipanti la parte pratica sulle
chiazze di sangue dovranno portare il
proprio notebook.**

**A seconda del numero delle richieste
sarà valutata la possibilità di ripetere la
parte pratica con docenti della Unità
Operativa di Medicina Necroscopica e
Anatomia Patologica Forense di
Vicenza.**

**Il termine per le iscrizioni è il 10
ottobre, non saranno accettate
richieste di iscrizione oltre questa data.**

**Saranno accettate solo le iscrizioni
inviate via e-mail all'indirizzo:
medicina.necroscopica@ulssvicenza.it
con oggetto "Iscrizione Convegno
Scienze Forensi".**

**I candidati dovranno indicare se
richiedono la iscrizione alla sola parte
teorica o anche alla parte pratica.
Lingue ufficiali: italiano e inglese.
Segreteria Organizzativa: 0444 752467**

COMITATO LOCALE SCHIO

A seguito dell'interessamento del Direttivo, il
Comitato centrale ha deliberato che i seguenti
soci sono stati insigniti:

Attestato di fedeltà:

- FIORESE Antonio
- DANZO Adriano
- CAVEDON Tarcisio
- BAGGIO Silvano

Soci Benemeriti:

- FIORESE Antonio
- DANZO Adriano
- CAVEDON Tarcisio
- BAGGIO Silvano
- DAL MASO Angelo
- PETTINA' Francesco
- VIGOLO Gianfranco

I Soci Benemeriti sono autorizzati a fregiarsi
del distintivo speciale consegnato.

CHIARIMENTI SULLA NOTIFICA

La notifica si perfeziona per il notificante alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (Corte Costituzionale, sentenza 26.11.2002 n. 477)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:- Cesare RUPERTO
Presidente- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY- Valerio ONIDA-
Carlo MEZZANOTTE- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA- Piero Alberto
CAPOTOSTI- Annibale MARINI- Franco
BILE

- Giovanni Maria FLICK- Francesco
AMIRANTE- Ugo DE SIERVO- Romano
VACCARELLA

- Paolo MADDALENA

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di procedura civile e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza del 2 febbraio 2002 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Rizzacasa Giovambattista contro ENEL s.p.a., iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di costituzione di Rizzacasa Giovambattista;

udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Annibale Marini;

udito l'avvocato Claudio Chiola per Rizzacasa Giovambattista.

Ritenuto in fatto

1.- La Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 2 febbraio 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), "richiamato implicitamente dall'art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica dell'atto da notificare dalla data della consegna

del plico al destinatario, anziché dalla data della spedizione".

Il medesimo giudice aveva precedentemente sollevato, nei termini di cui sopra e nel corso dello stesso procedimento, questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura civile come interpretato dalla giurisprudenza "nel silenzio del dettato normativo". Questione dichiarata manifestamente inammissibile, con ordinanza n. 322 del 2001, non avendo la Corte rimettente "assolto l'onere di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale".

Il giudice a quo precisa ora che l'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nel disporre che "l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione", non lascerebbe spazi interpretativi e non consentirebbe, dunque, soluzioni ermeneutiche diverse da quella, costituente diritto vivente, secondo la quale gli effetti della notificazione a mezzo posta si produrrebbero, anche per il notificante, solo con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale.

Sulla base di tale premessa, il rimettente assume che la disciplina censurata sarebbe lesiva dell'art. 24 della Costituzione in quanto ostacolerebbe, fino a vanificarlo sostanzialmente, l'esercizio del diritto di impugnazione a chi, risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notificazione, si avvalga della notificazione a mezzo posta, adempiendo tempestivamente alle formalità previste dall'art. 149 del codice di procedura civile e dalla legge n. 890 del 1982, ma "restando nondimeno esposto alla disorganizzazione di Uffici pubblici, quali quelli postali che sono soltanto strumenti ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia". Le norme impugnate - ad avviso del medesimo rimettente - non esprimerebbero, d'altro canto, una regola generale dell'ordinamento, considerato che la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile si perfezionerebbe, invece, alla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, così come sarebbe del resto previsto per la notificazione dei ricorsi amministrativi e per le notificazioni eseguite nell'ambito del contenzioso tributario.

Il ricorso al servizio postale in materia di notificazioni di atti giudiziari risulterebbe, dunque, diversamente disciplinato in relazione a fattispecie analoghe, escludendosi solo in alcuni casi, e non in altri, l'esposizione della parte notificante al rischio del disservizio postale. Con conseguente violazione del principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.

2.- Si è costituito in giudizio Giovambattista Rizzacasa, ricorrente nel giudizio a quo, il quale preliminarmente sottolinea la sicura ammissibilità della questione in quanto sostanzialmente diversa da quella dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 322 del 2001.

Nel merito, secondo la parte privata, verrebbero nella specie in considerazione due distinte esigenze: quella di assicurare la certezza del diritto, per cui l'impugnativa dovrebbe essere esercitata entro precisi limiti temporali, e quella di garantire il diritto di difesa del destinatario dell'atto notificato.

La prima delle due esigenze - secondo la stessa parte - potrebbe essere adeguatamente soddisfatta facendo riferimento alla data di presentazione del ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre solo ai fini della seconda occorrerebbe avere riguardo al momento della effettiva consegna dell'atto al destinatario.

Siffatta distinzione sarebbe, d'altro canto, ben presente nella giurisprudenza di questa Corte, così come il principio secondo cui gli effetti derivanti dall'operato della pubblica amministrazione non possono risolversi nella menomazione del diritto di difesa della parte incolpevole.

Se si volesse, poi, richiamare, in contrapposizione al diritto di difesa del notificante, l'interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici, dovrebbe allora considerarsi - ad avviso sempre della parte privata - che il principio di ragionevole durata del processo, di cui al novellato art. 111 della Costituzione, impone di disciplinare le scadenze temporali del processo stesso in modo da consentire l'agevole esercizio del diritto di difesa.

Il sacrificio del diritto di difesa a favore della rapidità del processo potrebbe, dunque, essere giustificato solamente in conseguenza di condotte omissive della parte processuale e non già in relazione a ritardi od omissioni

referibili all'operato della pubblica amministrazione, cui il cittadino-attore sia obbligato a rivolgersi.

La disciplina dettata dall'art. 140 del codice di procedura civile e quella relativa alle notifiche in materia di ricorsi amministrativi e nell'ambito del contenzioso tributario costituirebbero poi - sempre secondo la parte privata - adeguati termini di comparazione ai fini del giudizio di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.

Conclude dunque la parte per l'accoglimento della questione "e, in subordine, per l'adozione di una sentenza interpretativa del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 l. 890/92 (recte: legge 890/82) che consenta un'adeguata tutela del diritto di difesa, affermando che lo scopo della notifica per posta è legittimamente raggiunto nel momento in cui vengono realizzati gli adempimenti formali gravanti sulla parte intimante". Considerato in diritto

1.- La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di procedura civile e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui dispongono che gli effetti della notificazione a mezzo posta decorrono, anche per il notificante, dalla data di consegna del plico al destinatario anziché dalla data della spedizione.

Tale disposizione si porrebbe in contrasto sia con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, in quanto esporrebbe il notificante, pur incolpevole, al rischio del disservizio postale, sia con il principio di eguaglianza, in quanto - in materia di notificazioni di atti giudiziari o di ricorsi amministrativi - altre norme dell'ordinamento attribuirebbero invece rilevanza esclusiva alla data di spedizione dell'atto.

2.- In via preliminare, va affermata la proponibilità della presente questione di costituzionalità, in quanto essenzialmente diversa, sia sotto l'aspetto normativo che argomentativo, da quella proposta nello stesso giudizio e dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 322 del 2001.

La questione in esame, infatti, oltre ad avere un oggetto solo parzialmente coincidente con quello della precedente (con la quale veniva impugnato il solo art. 149 del codice di procedura civile), si fonda sulla premessa della impossibilità di una diversa opzione interpretativa e non risulta, dunque, come l'altra, censurabile sotto il profilo della mancata ricerca di una interpretazione alternativa rispetto a quella sospettata di illegittimità costituzionale.

3.- Nel merito la questione è fondata.

3.1.- Il rimettente muove dalla premessa secondo la quale l'inequivoco tenore testuale dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982 non consentirebbe interpretazione diversa da quella del perfezionamento della notificazione, anche per il notificante, alla data di ricezione del plico da parte del destinatario. Tale premessa - pur opinabile nei termini assoluti in cui è formulata, come del resto dimostra la rimessione della predetta questione interpretativa alle Sezioni unite da parte di altra sezione della stessa Corte di cassazione - è, peraltro, conforme ad un orientamento da tempo consolidato del giudice di legittimità e tale, dunque, da poter essere senz'altro assunto a base della presente decisione.

3.2.- Questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di notificazioni all'estero, che gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che "le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso" ed ha, altresì, individuato come soluzione costituzionalmente obbligata della questione sottoposta al suo esame quella desumibile dal "principio della sufficienza [...] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante" (sentenza n. 69 del 1994).

Principio questo che, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale

giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.

In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Ed è appena il caso di sottolineare, al riguardo, che la possibilità di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio risulta affermata dalla stessa legge n. 890 del 1982, laddove all'art. 8 prevede, secondo l'interpretazione vigente, che, nel caso di assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di deposito del piego presso l'ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza. Confermandosi in tal modo la necessità che le norme impuginate siano dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella,

antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.

Servo per amikeco



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

N. 300/A/1/26466/127/9

Roma, 20 AGO. 2007

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002 in tema di notificazione degli atti civili ed amministrativi. Applicazione alle notifiche dei verbali di contestazione per illeciti stradali.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME

TRENTO-BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

CESENA

La notifica dei verbali delle infrazioni al Codice della Strada, nei casi in cui si debba procedere a contestazione differita avviene, ai sensi dell'art. 201, comma 3 del C.d.S., secondo le modalità previste dal codice di procedura civile ovvero a mezzo del servizio postale, secondo le disposizioni dell'articolo 149 CPC e dell'articolo 4 della L. 20.11.1982, n. 890.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

In proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 477 del 26 novembre 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 CPC e dell'art. 4, comma 3 della L. 20.11.1982, n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna all'Ufficio Postale.

La decisione, ponendo sullo stesso piano il diritto del notificante di ottenere la notifica dell'atto entro i termini di decadenza imposti dalla legge ed il diritto di impugnazione del destinatario dell'atto, distingue due momenti: quello in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante e quello successivo in cui si perfeziona per il destinatario.

Sulla base del conforme parere espresso dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali di questo Ministero, si chiarisce che il principio stabilito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, espressamente riferito alle notificazioni di atti giudiziari civili ed amministrativi, produce i suoi effetti anche nei procedimenti di notifica a mezzo posta dei verbali di contestazione di illeciti stradali.

In sostanza, la notifica dei verbali di contestazione si deve considerare perfezionata per l'Ufficio di Polizia mittente dal momento della consegna dei verbali stessi all'Ufficio postale, indipendentemente dalla data di effettiva ricezione da parte del destinatario. Ciò in quanto gli effetti della notificazione a mezzo posta sono ricollegati, per quanto riguarda l'Ufficio di Polizia notificante, al solo compimento delle formalità ad esso direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'organo incaricato, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

suoi ausiliari, quale appunto gli agenti postali, sottratta totalmente al suo controllo ed alla sua sfera di disponibilità.

Non subisce mutamenti, invece, il momento di notificazione dell'atto per il destinatario. Per questi, infatti, la notifica si perfeziona solo alla data di effettiva ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento ovvero, in caso di impossibilità di consegna, alla data della compiuta giacenza del plico all'ufficio postale, con la conseguente decorrenza, da quella stessa data, di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.

IL DIRETTORE CENTRALE

L. Rosmi

